



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 65 del 20.12.2019

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA
LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI
CUI ALL'ART. 30-TER DEL D.L. 34 DEL 30.04.2019.**

INDICE

<i>Art. 1</i>	ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL D.L. N. 34/2019	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	ATTIVITA' OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	ESCLUSIONI	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	CALCOLO DEL CONTRIBUTO	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	<i>Pag. 4</i>

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL D.L. N. 34/2019

Il Comune di Carimate, istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione.

I contributi in questione rientrano tra quelli disciplinati dagli aiuti di Stato di cui al Regolamento UE 1407/2013 e nell'usufruirne non potranno essere superati i limiti previsti per ciascuna impresa.

ART.2 – ATTIVITA' OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene gli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 150 mq), ed alle medie strutture di vendita (con superficie di vendita fino a 1.500 mq), come disciplinato dall'art. 4 comma 1 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;
- le sale scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b), del regio decreto 18.06.1931 n. 773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività, e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

ART. 4 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'Ufficio Tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non devono comunque essere inferiori a sei.

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'IMU ed al 50% della TARI versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa, rapportati ai mesi nei quali l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento il contributo è pari al 70% dell'IMU ed al 50% della TARI versati nell'esercizio precedente l'ampliamento stesso, rapportato ai mesi nei quali l'esercizio ampliato è rimasto aperto e riguarderà la sola parte relativa all'ampliamento.

L'importo complessivo di ciascun contributo non potrà comunque essere superiore ad € 1.000,00.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare al protocollo dell'Ente, esclusivamente tramite PEC, la richiesta di contributo compilando l'apposito modello predisposto dall'Ente, unitamente all'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti di legge.

La domanda dovrà pervenire dal 1° gennaio al 28 febbraio e dovrà essere presentata una sola volta nel quadriennio, salvo eventuali modifiche intervenute.

Il Comune dopo aver eseguito gli opportuni controlli sull'autocertificazione presentata, determina l'entità del contributo spettante ai sensi dell'art. 4, previo riscontro dell'Ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.